



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 14/09/2018

FATTO

1. Afferma il ricorrente di essersi recato insieme alla moglie presso una filiale della banca convenuta per incassare un assegno circolare dell'importo di **€ 108,93** di cui entrambi erano beneficiari. Tuttavia, dopo alcune verifiche, la banca si rifiutava di liquidare l'assegno in quanto sullo stesso era indicato, oltre alla banca convenuta, anche un altro intermediario facente parte del medesimo gruppo bancario. La banca convenuta consigliava allora al ricorrente di accreditare l'assegno su un conto corrente intestato a lui ed alla moglie; ma poiché questi non erano titolari di un conto corrente cointestato, diveniva praticamente impossibile ottenere l'incasso del titolo; fino a quando, grazie all'aiuto di un dipendente della banca di loro conoscenza, riuscivano finalmente ad incassare l'assegno.
2. Tale ritardo, tuttavia, oltre ad essere del tutto ingiustificato, ha comportato al ricorrente notevoli disagi, dato che per incassare un normale assegno circolare ha dovuto chiedere due mattine di ferie dal lavoro. Per questo, il ricorrente chiede che la banca venga sanzionata per il suo comportamento scorretto e condannata ad un risarcimento del danno, seppur simbolico.
3. Nelle sue controdeduzioni, la banca convenuta precisa che il ricorrente, che non era suo correntista, si recava presso una sua filiale per ottenere l'incasso di un assegno circolare emesso da una banca facente parte del suo stesso gruppo bancario. Seppure dapprima il titolo non venne pagato per difficoltà tecniche - non essendo il ricorrente correntista della banca - esso venne in seguito regolarmente negoziato e liquidato.



4. Tanto ricordato in fatto, la resistente osserva che il pagamento del titolo non era un atto dovuto, non essendo il ricorrente suo correntista, e che comunque esso avvenne una volta proceduto ad identificare con la dovuta attenzione i beneficiari.

In ogni caso, le domande del ricorrente non meritano accoglimento posto che il Collegio non può comminare sanzioni e che, inoltre, il danno richiesto – peraltro neppure provato – consisterebbe secondo le stesse affermazioni del ricorrente, unicamente in meri fastidi i quali, com'è noto, non sono meritevoli di essere risarciti. Per questo, parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

5. Alle controdeduzioni della banca replicava infine il ricorrente, reiterando le sue richieste.

DIRITTO

6. Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità della domanda del ricorrente nella parte in cui chiede a quest'Arbitro di comminare una "sanzione" alla banca convenuta. Come pure da quest'ultima eccepito, in effetti, fuoriesce dalla potestà e dalle competenze dell'ABF qualsiasi potere di infliggere sanzioni, tecnicamente intese, verso gli intermediari, compresi quelli che aderiscano al sistema di risoluzione delle controversie gestito dall'ABF stesso.

Come noto, invece, in tale ambito l'Arbitro può piuttosto pronunciarsi sulla fondatezza delle domande con le quali i ricorrenti invocano l'accertamento di una responsabilità risarcitoria degli intermediari dei quali i ricorrenti medesimi siano clienti; ciò che pure è stato fatto dal ricorrente, la cui domanda risulta pertanto, *in parte qua*, ammissibile.

7. Per quanto ammissibile, tuttavia, tale domanda si rivela infondata. E ciò innanzitutto – privilegiando innanzitutto il criterio motivazionale della cd. ragione più liquida – rilevandosi come della responsabilità risarcitoria della banca convenuta, come invocata da parte ricorrente, non risulti innanzitutto ravvisabile, o comunque provato, l'elemento essenziale del danno lamentato dal ricorrente.

Questi infatti lamenta la perdita di tempo per essersi dovuto "prendere due mattinate di ferie dal lavoro". Tuttavia, al di là del fatto che, a quanto si comprende, una delle due mattinate considerate sarebbe stata comunque necessaria per ottenere un esito positivo della negoziazione (come appunto fu), non risulta provato che i ricorrenti abbiano dovuto impegnare effettivamente due giornate di ferie; inoltre, pur potendosi presumere ed anzi riconoscere il disagio del ricorrente per aver dovuto tentare due volte l'incasso dell'assegno, il consolidato orientamento di quest'Arbitro che, in aderenza a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 11.11.2008, n. 26972; Cass. n. 9422 del 27.4.2011), considera risarcibile il pregiudizio alla persona solo a fronte di tre presupposti, costituiti: a) dalla lesione di un interesse di rilevanza costituzionale; b) da una lesione che sia grave, nel senso che superi la soglia di minima tollerabilità; c) che il danno non sia futile, ossia che non consista in meri disagi o fastidi (cfr. Coll. Napoli, n. 8678/2016).

Ebbene, tanto ricordato, può osservarsi come, nel caso di specie, il disagio e la perdita di tempo lamentati dal ricorrente non appaiano di gravità tale da superare la soglia della rilevanza giuridica ora specificata e, quindi, della risarcibilità.

8. Tanto rilevato, pure non può sottacersi l'illegittimità della condotta tenuta dalla banca.

Non risulta infatti condivisibile l'assunto di quest'ultima secondo cui essa non sarebbe stata tenuta a pagare l'assegno in questione.

Difatti, seppure è vero che l'assegno, come risulta dalla sottoscrizione del titolo, risultava emesso da altro intermediario appartenente al gruppo della banca convenuta, è anche



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

vero che l'assegno, a parte indicare la denominazione di quest'ultima anche nell'intestazione, soprattutto recava la dicitura per cui la medesima banca convenuta "pagherà a vista quest'assegno circolare".

9. Naturalmente, dal punto di vista strettamente cartolare, ciò non poteva fondare l'obbligo della banca resistente di pagare, posto che essa, secondo il principio di letteralità dei titoli di credito, non potrebbe ritenersi impegnata e vincolata sulla base di una dichiarazione cartolare non da essa stessa resa e sottoscritta, bensì da altra società del suo gruppo.

10. Nondimeno, considerando:

(a) da un lato la circostanza che l'emittente si sia avvalsa della possibilità, prevista dall'art. 82 l. ass., di indicare specificamente il "recapito" dove l'assegno avrebbe potuto essere pagato a vista, ove per recapito pare potersi intendere anche la filiale di altra banca convenzionata, quale appunto la resistente;

(b) e d'altro lato, appunto, la prassi bancaria – da presumersi osservata nel caso di specie – di "specifiche convenzioni di corrispondenza, contenenti patti che vincolano le banche partecipanti alla reciproca negoziazione dei titoli rispettivamente emessi, al fine di favorirne la diffusione e moltiplicare gli sportelli presso i quali i titoli possono essere negoziati" (così, Coll. Napoli, dec. n. 1421/2011, richiamata dall'intermediario stesso); tanto considerato, può allora ritenersi che, quantomeno su un piano extracartolare, potesse configurarsi un affidamento dei ricorrenti, ingenerato proprio da quanto riportato sul titolo con il consenso della banca convenuta, sulla disponibilità di quest'ultima a pagare l'assegno.

11. Il che pare invero sufficiente (in ciò discostandosi dalla pronuncia del Coll. Napoli testé richiamata) ad istituire fra il ricorrente e la banca convenuta un contatto sociale idoneo a fondare a carico di quest'ultima anche un obbligo, di natura contrattuale, di consentire l'incasso del titolo secondo i principi generali di buona fede e correttezza; seppure, certamente, anche con tutte le cautele e le verifiche imposte (come nel caso di specie, in cui il portatore non fosse correntista della banca) dalla diligenza del *bonus argentarius*, alla quale pure la convenuta – che comunque infine consentì l'incasso - era astretta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA